

NORME TECNICHE PER OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO.

Norme tecniche per opere di scavo e ripristino di spazi e suolo pubblico

Le tubazioni dovranno essere posate alla profondità non inferiore di norma a mt. 1,00 nel rispetto dei diritti di altri eventuali concessionari del sottosuolo e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di scavo, sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo, secondo le indicazioni che forniranno i funzionari di questa amministrazione comunale che dovranno essere tempestivamente preavvertiti (almeno 48 ore prima) dalla data di inizio dei lavori;
2. la ditta dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli scavi, allo scopo di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Essa sarà sempre responsabile di ogni danno a persone o cose che dovesse derivare in conseguenza dei lavori, restando al riguardo completamente sollevati da responsabilità sia il Comune che i suoi funzionari;
3. nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le reti dei sotto servizi ed in particolare le fognature con i relativi allacciamenti, caditoie, chiusini di ispezione/pulizia, come pure i fossi intubati e comunque qualunque manufatto attinente alla rete e dovrà essere dato avviso all'ufficio tecnico del Comune e al gestore dei relativi servizi, qualora per esigenze particolari tali manufatti dovessero venire interessati; resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro/ripristino, dovranno venire controllati dal citato ufficio tecnico e dal gestore del servizio interessato. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia, oltre che della sede stradale, delle cunette laterali nonché all'espurgo dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi.

A fine lavori si dovrà provvedere al controllo ed alla tenuta dei pozzetti delle caditoie e relativi allacciamenti stradali in prossimità degli scavi effettuati mediante inserimento di acqua prelevata da una autobotte. Tale operazione dovrà avvenire alla presenza di tecnici comunali che attesteranno il regolare funzionamento e tenuta, nonché il posizionamento a regola d'arte.

Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi lo scavo dovrà venire effettuato ad una distanza non inferiore a mt. 0.50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse possibile, il fosso dovrà essere intubato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositati nel corso dei lavori. Qualora invece le tubazioni o i cavi dovessero venire posati in corrispondenza di cordolature di marciapiedi o di aiuole, le cordolature stesse dovranno venire sistemate accuratamente mediante sostituzione degli eventuali cordoni danneggiati, e rimessa in quota di tutti i rimanenti.

Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato prelievo delle zolle in corrispondenza delle zone dei lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate.

Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del tappeto erboso mediante apposita seminazione e successivo innaffio.

4. *Per scavi eseguiti su strada bituminata* si dovranno eseguire le seguenti operazioni:
 - taglio del manto bituminato con apposita macchina;

- allontanamento dal cantiere di tutto il materiale scavato se non idoneo, in conformità alle vigenti normative in materia di terre e rocce da scavo, disciplinate dal D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50 bagnati e compressi con mezzo meccanico eseguito con nuovo e idoneo materiale naturale di cava miscelato ;
- sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato dello spessore minimo compreso di cm 8,00 di blinder bituminoso: dove tale fosse di spessore superiore, il ripristino dovrà avere maggiore spessore (lo spessore si intende compresso);
- prima di procedere alla stesa del tappetino bituminoso si dovrà eseguire una idonea fresatura a freddo dell'area maggiorata in entrambi i lati di cm. 150, rispetto al punto più largo dello scavo e comunque mai inferiore alla larghezza totale della carreggiata. La profondità della fresatura non inferiore a cm. 3,00 dovrà essere tale da ottenere dopo la stesa d'usura una superficie complanare con quella esistente ai tali e la stessa quota della sede stradale non interessata dallo scavo. Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà provvedere ad effettuare la spazzatura della superficie fresata con emulsione bituminosa;
- per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere alla scarifica della pavimentazione esistente per l'intera carreggiata ad al suo rifacimento ad una quota inferiore di cm. 1,00 dal piano del lastricato. Si dovrà inoltre provvedere al rilievo e riposa in quota di tutto il lastricato medesimo. □ A tappetino ultimato dovrà essere realizzata inoltre come allo stato di fatto la segnaletica orizzontale;
- *per scavi eseguiti in terra battuta:*
 - Reinterri bagnati e costipati meccanicamente,
 - L'ultimo strato di cm. 30,00 dovrà essere formato a strati di ghiaia di cm. 10,00 per volta. I primi due strati dovranno essere bagnati e compressi meccanicamente e l'ultimo strato dovrà essere rullato adeguatamente con compressore stradale;
- *per scavi eseguiti su marciapiedi bituminati:*
 - reinterro bagnato a costipato meccanicamente,
 - costruzione solette in calcestruzzo di cemento di cm. 10,00 – sovrastante strato bituminato di cm.20,00 da estendersi sull'intera lunghezza del marciapiede, qualora questo abbia una larghezza inferiore a mt. 2,50; per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere esteso di cm.50,00 sul lato verso il listello, mentre sull'altro lato esso dovrà essere sino contro il fabbricato o la recinzione privata, si da evitare ristagno di acque in tale zona;
- *per scavo su marciapiedi in terra battuta:*
 - reinterro bagnato e costipato meccanicamente;
 - ultimi cm. 10,00 pietrischetto misto di cava compresso;
- *per scavi su selciato:*
 - reinterro bagnato e costipato meccanicamente;
 - selciato appoggiato su letto di sabbia di cm. 8/10,00 e battuto con mazzeranga. I lavori di scavo e ripristino devono essere contenuti in tratte max mt. 100,00;
- *per scavi su porfido:*
 - reinterro bagnato e costipato meccanicamente,

- caldana su calcestruzzo di cemento, impasto q.li 2,50/mc, spessore cm. 20,00,
- porfido appoggiato su letto di sabbia di cm. 8/10,00 battuto da estendersi su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo.

Il ripristino degli scavi, a prescindere dal fondo oggetto di intervento e del relativo ripristino come sopra indicato, dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3, ed in particolare garantire il posizionamento a regola d'arte dei chiusini stradale interessati dallo scavo, attinenti a ogni tipologia di rete asservita, con idonea collocazione alla quota del fondo stradale ripristinato.

5. La ditta intestataria dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante le opere. Sarà cura del titolare del permesso tenere nel luogo dei lavori il relativo provvedimento autorizzatorio o copia conforme dello stesso; inoltre per tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere, deve essere collocato apposito cartello di cantiere in cui sono riportate le seguenti indicazioni:
 - titolare del Permesso di manomissione; Impresa appaltatrice,
 - nominativo del progettista e del Direttore dei lavori; n° e data di rilascio dell'autorizzazione,
 - indicazione di inizio e fine lavori.
6. la ditta dovrà provvedere alla manutenzione della pavimentazione bituminata per la durata di un anno a partire dalla data del ripristino effettuato, procedendo con la massima tempestività alle eventuali riparazioni che si rendessero necessarie in tale periodo;
7. il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni all'impianto per i lavori nella zona, ed ha sempre facoltà di fare nelle strade interessate qualunque opera od innovazione, ancorché essa comporti rimozione ed il diverso collocamento delle tubazioni che dovranno venire comunque effettuati a cura e spese della ditta;
8. i lavori dovranno essere ultimati entro due giorni dall'inizio dei lavori per il riempimento degli scavi e la formazione della massicciata o della caldana in calcestruzzo, ed entro 10 giorni per il ripristino del manto bituminato e delle segnalazioni orizzontali;
9. a protezione dei lavori dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce rossa, dispositivi a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique, ecc. la responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi conseguentemente ai lavori od alla inadeguata protezione degli stessi è a carico del concessionario. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi e fabbricati laterali;
10. è proibito manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili per assiti, ponti per fabbricare ecc.; questi devono invece appoggiare su adatte banchine in legno.
11. Il suolo pubblico concesso a scopo di cantiere potrà di norma essere occupato solamente con normali dispositivi, baracche ed uso magazzini, uffici, servizi vari per la mano d'opera, ecc. E' proibito pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature quali gru ed apparecchiature di sollevamento mobili e fisse, silos per cementi inerti, ecc salvo richiesta di autorizzazione;
12. Il concessionario è responsabile dell'assunzione delle notizie dagli enti interessati circa l'esistenza e del rispetto degli impianti e/o manufatti pubblici o privati sul suolo (pavimentazione, cordionate, piante, attrezzature di segnaletica e toponomastiche stradali, orinatoi, fontanelle, idranti, conduttori, pali, bracci, ed apparecchiature per

pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, telegrafi, ecc) i quali devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del concessionario. Se necessario l'amministrazione comunale potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografia, a spese del concessionario;

13. I materiali riutilizzabili e non più impegnati nei ripristini dovranno essere portati a spese del concessionario al magazzino comunale; i materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari comunali saranno portati, sempre a spese del concessionario, alle pubbliche discariche anche fuori dal Comune di Pontoglio;
14. l'autorizzazione verrà rilasciata previa costituzione di deposito cauzionale da versarsi presso la Tesoreria Comunale (in contanti o con assegno circolare) o mediante polizza fidejussoria bancaria; la scelta del modo di costituzione del deposito cauzionale resta nella discrezionalità del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che terrà conto dell'importo dello stesso. L' entità della cauzione è pari ad euro 500,00 (cinquecentoeuro/00) per ogni 10,00 metri lineari; per tratti superiori, viene calcolata in euro 50,00 (cinquantaeuro/00) ogni metro lineare superiore ai 10,00 metri lineari.
15. Il deposito cauzionale verrà restituito decorsi almeno tre mesi dall'ultimazione dei lavori, dopo che l'amministrazione comunale avrà constatato che i lavori di ripristino siano eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto della rilasciata autorizzazione, mediante redazione di un verbale da parte dell'ufficio tecnico comunale.
16. In casi di Enti che usufruiscono di autorizzazione del taglio strada in maniera continuativa è prevista una fidejussione bancaria annuale di € 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) da presentarsi in sede di rilascio del nulla osta annuale cumulativo, che copra tutti i tagli strada da realizzarsi nell'anno seguente.
17. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche e soggette a pubblico uso, dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento, le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere un'inclinazione adeguata alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
18. E' vietato lavorare e transitare con macchine scavatrici sui marciapiedi.
19. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane e di rifiuto.
20. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati cassonetti, le ditte esecutrici prima di dare corso ai lavori dovranno avvertire l'ufficio tecnico comunale.
21. Nel caso di società di erogazione di servizi pubblici il Comune può richiedere una garanzia fideiussoria una tantum da utilizzare per tutte le autorizzazioni successive, a condizione che il relativo importo sia superiore alla somma degli impianti corrispondenti alle singole autorizzazioni da rilasciare. In caso di uso della garanzia questa deve essere reintegrata dalla società interessata entro 30 giorni, pena la sospensione del rilascio delle autorizzazioni. Tale garanzia fideiussoria deve contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
22. Sanzioni e Penali

Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge e di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto nei articoli qui citati, darà luogo ad una penale di € 1.500,00 ed alla sospensione immediata dei lavori.

23. La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all'art. 3), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
24. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penale variabile da € 500, 00 ad €. 2500,00 in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali preposti anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Locale.
La penalità sarà addebitata al concessionario con la detrazione degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.
25. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo della detrazione tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 80,00 giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi, norme o regolamenti.